COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Numero Settoriale 10 Numero Generale
74
Del 10 aprile 2024

SETTORE - AREA TECNICA

Determinazione Settoriale n. 10

OGGETTO: CIG: B12867AF31– SERVIZIO DI AUTOSPURGO E PULIZIA TUBAZIONI FOGNARIE DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 10 e dall'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2023, immediatamente esecutiva, di approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per le annualità 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 18/12/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: procedere allo spurgo ed alla pulizia di trochi fognari di competenza comunale e di impianti fognari interni agli edifici pubblici;
- Importo del contratto: 3.000,00 + iva al 22%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc.;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che a mezzo email è stata richiesta offerta per l'affidamento al seguente operatore economico:

1) VALVERDE SPURGHI di Antonelli Luciano & C. S.n.c. con sede in Via Sott'Acqua n. 28 a Botticino (Bs) cap. 25082, c.f., p.iva. e R.I. 03224000178;

VISTA l'offerta ricevuta dal sopra citato operatore economico, asseverata al protocollo comunale n. 1741 in data 20.03.2024, per un importo di €. 3.000,00 oltre iva al 22% pari a complessivi €. 3.660,00;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in modalità "On Line" tramite il portale messo a disposizione da INPS/INAIL documento protocollo INAIL_42513914 del 16.02.2024, con validità fino al 15.06.2024;

RITENUTO di affidare alla ditta VALVERDE SPURGHI di Antonelli Luciano & C. S.n.c. con sede in Via Sott'Acqua n. 28 a Botticino (Bs) cap. 25082, c.f., p.iva. e R.I. 03224000178 le attività in parola per un importo di €. 3.000,00 oltre iva al 22% pari a complessivi €. 3.660,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente

Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta VALVERDE SPURGHI di Antonelli Luciano & C. S.n.c. con sede in Via Sott'Acqua n. 28 a Botticino (Bs) cap. 25082, c.f., p.iva. e R.I. 03224000178, per un importo di €. 3.000,00 oltre iva al 22% pari a complessivi di €. 3.660,00, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

ANNO	CAP.	ART.	IMPORTO
2024	153	10	€. 3.660,00

3. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
7. DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito mediante la Piattaforma Contratti Pubblici messa a disposizione da ANAC il codice CIG (B12867AF31) di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
8. DI COMUNICARE, ai fini di rispetto dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, all'area finanziaria, quanto segue:
   - il nominativo del creditore è riportato al precedente punto 1);
   - il codice univoco è: UFBM3C;
   - i pagamenti relativi alla presente determinazione avverranno sul conto corrente bancario indicato nella documentazione allegata in forma riservata;
9. DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 ed al D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Lì , 10 aprile 2024

Il Responsabile del servizio

LOPEDOTO MASSIMILIANO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa